



Comune di Modena

Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali Servizio Patrimonio e Tributi

AVVISO DI GARA PER LA CONCESSIONE IN USO A TITOLO ONEROSO DI LOCALI NELLA PALAZZINA “VIGARANI” ALL’INTERNO DEL GIARDINO DUCALE ESTENSE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Il Comune di Modena – Servizio Patrimonio e Tributi - con sede in Via Santi n. 40, indice una procedura di pubblica selezione, ai sensi dell’art. 6 delle “Norme regolamentari per la disciplina della concessione di beni immobili a terzi” e del “Regolamento per la disciplina dei contratti”, per l’assegnazione in regime di concessione amministrativa dei locali situati in una porzione della “Palazzina Vigarani”, posta nel Giardino Ducale Estense di Modena, in Corso Cavour n. 2, con annessa area cortiliva di pertinenza, per la somministrazione di alimenti e bevande, oltre ad iniziative di intrattenimento a servizio del parco.

L’immobile, destinato ad ospitare il servizio del bar, è collocato in una porzione della “Palazzina Vigarani” nel Giardino Ducale Estense, di pregio architettonico e tutelata dalle norme relative agli immobili di valore storico e architettonico.

Gli spazi a disposizione, evidenziati nell’allegata planimetria catastale in colore rosso ed identificati catastalmente al Foglio 110, Mappale 22, Subalterno 4 (bar) e al Foglio 110, Mappale 28, Subalterno 1 parte (area). I locali ad uso bar sono i seguenti: 3 vani al piano terra, (bar, retro e servizio igienico), estesi complessivamente per circa 49 mq di superficie netta; una sala al primo piano di circa 33 mq di superficie netta, collegata al bar da una scala a chiocciola interna in ferro; un’area esterna estesa per 160 mq circa per il servizio ai tavolini.

Tutti gli spazi sopra descritti sono meglio identificati nelle planimetrie allegare e dovranno essere gestiti direttamente dal Concessionario.

I locali sono dotati di allacciamenti per la fornitura di acqua, energia elettrica e gas e sono in condizioni idonei all’uso.

L’assegnazione dell’immobile avrà la durata di 6 (sei) anni con decorrenza dalla sottoscrizione della concessione; alla scadenza la suddetta concessione potrà essere

rinnovata di comune accordo tra le Parti per ulteriori 6 (sei) anni, concordando un nuovo canone annuale ed eventuali nuove condizioni, previa verifica della corretta gestione del servizio e manutenzione del locale e dell'esatto adempimento di tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto.

Alla consegna dell'immobile si provvederà a redigere idoneo verbale, firmato dalle parti e conservato agli atti.

A carico del Concessionario graveranno, in particolare, oltre al canone di concessione come definito in sede di offerta, anche le spese relative alla fornitura di utenze (energia elettrica, acqua potabile e gas) che il Concessionario dovrà intestarsi; in caso di impossibilità alla voltura del contratto di utenze in essere il Concessionario dovrà provvedere a rimborsare le relative spese al Comune, o ad altro soggetto indicato dal Comune medesimo, previa contabilizzazione a propria cura dei consumi, secondo modalità che verranno indicate dai competenti uffici comunali.

Aspetti di dettaglio potranno essere definiti in accordo con il Concessionario.

I soggetti partecipanti potranno effettuare, negli spazi oggetto del presente Avviso, un **sopralluogo** previsto nelle seguenti date alternative: 22 maggio dalle ore 14:30 alle ore 17:00, 23 e 24 maggio dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Il sopralluogo dovrà essere richiesto utilizzando esclusivamente un indirizzo di posta elettronica certificata dell'interessato.

La richiesta di sopralluogo dovrà essere inoltrata **entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 19 maggio 2024** esclusivamente al seguente indirizzo PEC: politichepatrimoniali@cert.comune.modena.it, e dovrà essere corredata dall'indicazione del soggetto richiedente e di un recapito telefonico.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato da un rappresentante legale dell'operatore economico offerente, o da persona munita di delega rilasciata dal medesimo rappresentante legale.

Il sopralluogo è facoltativo e la sua mancata effettuazione non sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Qualora i soggetti partecipanti non dovessero procedere all'effettuazione del sopralluogo, gli stessi non potranno sollevare alcun contenzioso nei confronti dell'Amministrazione, che possa riguardare il riscontro di anomalie tali da pregiudicare il normale svolgimento delle attività.

In caso di effettuazione il sopralluogo verrà verbalizzato.

Il presente Avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Modena e sulla rete civica all'indirizzo <https://www.comune.modena.it/amministrazione->

trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/altri-bandi-avvisi-e-pubblicazioni/altri-bandi-e-avvisi/anno-in-corso.

Si precisa che alla presente procedura non si applica il “Codice dei Contratti” di cui al D. lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

1. MODALITA' DI SCELTA DEL CONCESSIONARIO

L'assegnazione in concessione dei suddetti spazi presso l'edificio “Palazzina Vigarani” avverrà mediante selezione pubblica, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come segue:

Offerta economica

Al rialzo sull'importo del canone annuo a base di gara di **€ 8.211,00 (euro ottomiladuecentoundici/00)** fuori dal campo di applicazione Iva ex art. 4, comma 4 D.P.R. 633/1972.

Massimo 20 punti, da considerarsi sotto forma di rialzo percentuale, secondo la seguente proporzione lineare:

$$\mathbf{R_{max} \% : R_i \% = 20 \text{ punti} : X_i}$$

Dove:

- *R_{max} % = massimo rialzo presentato espresso in percentuale*
- *R_i % = rialzo dell'offerta economica inferiore alla massima, espresso in percentuale*
- *20 punti = punteggio attribuito al massimo rialzo percentuale*
- *X_i = punteggio attribuito all'offerta con un rialzo inferiore al massimo*

Offerta tecnica

Massimo 80 punti, articolata sulla base di un progetto (a) “Parte gestionale servizio somministrazione alimenti e bevande”, di un layout (b) “Parte *layout* arredi e attrezzature” e di una di una relazione (c) “Parte culturale e dell'intrattenimento”, come segue:

(a) “Parte gestionale servizio somministrazione alimenti e bevande” (max 50 punti).

Il concorrente deve dimostrare di saper elaborare un progetto di gestione del servizio di somministrazione alimenti e bevande congruo con le caratteristiche tipologiche del pubblico atteso e dei luoghi. La relazione dovrà evidenziare le caratteristiche

dell'offerta improntata ad attività e servizi di qualità, la descrizione della struttura organizzativa e operativa, evidenziando il livello di professionalità del personale impiegato, con indicazione del numero di operatori e la distinzione dei rispettivi ruoli, il livello di flessibilità dell'organizzazione nel far fronte alle affluenze via via previste. Dovrà altresì essere indicata l'articolazione oraria del servizio e dei giorni di apertura, di cui la Commissione potrà tenere conto ai fini della valutazione. Il concessionario dovrà prestare massima disponibilità all'apertura dell'esercizio in relazione sia alle esigenze dei frequentatori del Giardino Ducale sia alle attività (ricreative, culturali, ecc.) programmate dal Comune di Modena e da eventuali altri soggetti interessati. L'orario di apertura dovrà rispettare i limiti massimi e minimi di apertura dettati per gli esercizi pubblici dal regolamento comunale, e compatibilmente alle disposizioni relative alla gestione del parco pubblico. In particolare per il periodo 1 aprile – 15 ottobre il periodo di apertura minimo dovrà essere pari a 30 ore settimanali, per i restanti periodi dell'anno il periodo di apertura minimo dovrà essere di 20 ore settimanali. E' richiesta inoltre la massima flessibilità in occasione della realizzazione di iniziative rivolte al pubblico durante le quali l'apertura dovrà essere garantita fino al termine, potenziando il servizio nei fine settimana, senza previsione di chiusura infrasettimanale.

(b) “Parte *layout* arredi e attrezzature” (max 15 punti) in relazione al progetto di adeguamento ed allestimento dei locali con arredi e attrezzature. Il progetto, in particolare, dovrà evidenziare la configurazione degli spazi, nonché il *layout* degli arredi e delle attrezzature in essi previsti, compresa l'indicazione delle relative caratteristiche tecniche. Il progetto sarà valutato con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- funzionalità globale dell'allestimento e del *layout* proposto, in relazione alle attività previste e alla razionale utilizzazione degli spazi;
- comfort e fruibilità delle aree proposte per l'accoglienza degli utenti;
- caratteristiche tecniche, estetiche e di funzionalità dei singoli elementi di arredo proposti per l'allestimento degli spazi.

(c) “Parte culturale e dell'intrattenimento” (max 15 punti) in relazione alla programmazione delle attività culturali e dell'intrattenimento proposte; il concorrente deve dimostrare di saper elaborare un'idea di programmazione delle attività congrua con le caratteristiche tipologiche del pubblico atteso e dei luoghi. Si precisa che le attività culturali e dell'intrattenimento proposte dal concessionario dovranno essere

concordate con Settore Cultura, Sport e Politiche giovanili almeno 20 giorni prima degli eventi.

La Commissione provvederà alla valutazione dell'offerta tecnica sotto il profilo qualitativo.

Verranno ritenute idonee le offerte tecniche che raggiungeranno un **punteggio minimo pari a punti 40**; solo per le offerte che avranno raggiunto tale punteggio minimo si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla selezione **soggetti commerciali in forma d'impresa** previsti nel libro V° del Codice Civile (Società, Imprese, Ditte individuali, ecc.) anche eventualmente costituiti in raggruppamento. Tali soggetti potranno avvalersi di una associazione culturale per la programmazione della parte culturale e dell'intrattenimento prevista al punto 5 "Offerta tecnica", Plico 2, lett. c) "Parte culturale e dell'intrattenimento".

Sarà ammessa alla selezione anche l'offerta presentata da un gruppo di operatori che dichiarino di impegnarsi a costituire una società tra loro in caso di aggiudicazione.

In questo caso all'interno del Plico 1 "Documentazione amministrativa" dovrà essere inserita la dichiarazione di impegno a costituire una società in caso di aggiudicazione, sottoscritta da tutti i componenti della costituenda società, con l'indicazione dei dati anagrafici del futuro rappresentante legale.

Chi intenda partecipare alla selezione in qualità di socio di una costituenda società non potrà presentare ulteriore offerta né singolarmente né in qualità di socio di altra società. In caso di offerta presentata da parte di una società da costituire, l'effettiva costituzione della società stessa, conforme a quanto dichiarato in gara, costituisce presupposto necessario per l'assegnazione dei locali.

3. REQUISITI DI AMMISSIONE

I soggetti partecipanti alla selezione, in forma singola o associata, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) requisiti morali indicati nel “Modello dichiarazioni sostitutive” ed esplicitati nel paragrafo *Plico 1 “Documentazione amministrativa”* di cui al presente avviso;

2) requisiti professionali richiesti in ordine alle attività proposte come segue:

- esperienza nella gestione di somministrazione e alimenti e bevande: gestione per almeno due anni anche non consecutivi, calcolati nel quinquennio 2019 – 2023, di esercizi somministrazione alimenti e bevande; in caso di raggruppamenti di operatori il requisito può essere dimostrato cumulativamente da due a più soggetti componenti il raggruppamento medesimo, ed è comprovabile mediante *curricula*;

- esperienza nella gestione di attività culturali e/o dell'intrattenimento: gestione per almeno un anno di attività culturali e dell'intrattenimento nel quinquennio 2019 – 2023; in caso di raggruppamenti di operatori il requisito può essere dimostrato cumulativamente da due o più soggetti componenti il raggruppamento medesimo, ed è comprovabile mediante *curricula*;

- abilitazione alla somministrazione alimenti e bevande di cui all'art. 6 della Legge della Regione Emilia Romagna n. 14/2003 e ss.mm.ii., idoneità imprenditoriale alla gestione delle attività da svolgersi nei locali, indicata al punto 5 “*Modalità e tempi per la presentazione dell'offerta*” a cui si fa rinvio; è sufficiente che tale requisito sia posseduto dal preposto indicato in sede di offerta, o dal legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento, ed è comprovabile dal titolo abilitativo.

3) requisiti economico-finanziari: cifra d'affari media annua, per almeno due anni nel quinquennio 2019 – 2023, pari ad almeno € 40.000,00; in caso di raggruppamenti di operatori il requisito economico-finanziario può essere dimostrato cumulativamente da due o più soggetti componenti il raggruppamento medesimo, ed è comprovabile tramite estrazione di bilanci relativamente al periodo sopra indicato.

4. GARANZIE

I soggetti partecipanti alla selezione, in forma singola o associata, dovranno essere in possesso inoltre delle seguenti **garanzie**:

1) cauzione provvisoria pari ad **€ 1.000,00 (euro mille/00)**, a garanzia della serietà dell'offerta, da versare a mezzo bonifico bancario intestato a: COMUNE DI MODENA C/O UNICREDIT SPA – Sede di Modena, Piazza Grande 40 – Modena – CONTO DI TESORERIA – COORDINATE BANCARIE: IBAN: IT96 N 02008 12930 000000505918, indicando: CAUSALE DI VERSAMENTO: ***“Cauzione provvisoria Avviso concessione locali bar Palazzina Vigarani”***
VERSANTE: indicare il soggetto privato o ragione sociale

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. n. 159/2011.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

2) dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare **garanzia fideiussoria definitiva pari a n. 3 mensilità del canone annuale di aggiudicazione**, qualora il concorrente risulti affidatario. **Tale dichiarazione non dovrà fare riferimento alcuno all'importo economico offerto in sede di gara, ma limitarsi a offrire garanzia definitiva relativamente a n. 3 mensilità del canone annuale di aggiudicazione.**

La fideiussione bancaria o assicurativa deve essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Il Concessionario, prima di procedere alla sottoscrizione, è tenuto a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

b) essere intestata al Concessionario;

c) prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art.1957 del Codice Civile;
- la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Concedente;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti del concedente;

Il Concessionario si impegna a chiedere al fideiussore, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza, il rinnovo della garanzia, inviando contestualmente per conoscenza al Comune di Modena copia della richiesta.

Il Concessionario è tenuto a fare seguito con l'invio al Concedente della documentazione comprovante il rinnovo della garanzia ovvero la garanzia sostitutiva costituita con il medesimo o con diverso soggetto Garante.

La mancata ricostituzione della garanzia in tempo utile a evitarne la soluzione di continuità, costituisce grave inadempimento contrattuale.

In alternativa alla suddetta fideiussione l'offerente, in caso di aggiudicazione, potrà versare **deposito cauzionale pari a n. 3 mensilità del canone annuale di aggiudicazione**, secondo le modalità che verranno indicate dall'Ufficio competente. **Tale dichiarazione non dovrà fare riferimento alcuno all'importo economico offerto in sede di gara, ma limitarsi a offrire garanzia definitiva relativamente a n. 3 mensilità del canone annuale di aggiudicazione.** In tal caso l'offerente dovrà allegare alla "Documentazione amministrativa" di cui al punto 5) plico 1 lett. f),

apposita dichiarazione di impegno a produrre, prima della sottoscrizione contrattuale

3) polizza assicurativa: l'offerente dovrà allegare alla "Documentazione amministrativa" di cui al punto 5) Plico 1 lett. g), apposita **dichiarazione di impegno** a produrre, prima della sottoscrizione contrattuale, **polizza assicurativa** per danni a terzi e a cose conseguenti alla gestione dei locali e area in concessione di cui al presente Avviso, relativamente alla responsabilità civile per danni a terzi (RCT), comprensiva - ove ricorra il caso - della estensione alla responsabilità civile per danni ai prestatori di lavoro (RCO), per fatti riconducibili alla conduzione e gestione dell'immobile oggetto della concessione nonché all'esercizio e alla gestione del complesso delle attività svolte nell'ambito della stessa. L'assicurazione deve avere validità per danni riconducibili a fatto del concessionario, di suoi amministratori, soci, dipendenti e/o persone delle quali il concessionario sia tenuto a rispondere a termini di legge, anche se derivanti da comportamento doloso o gravemente colposo. Tale assicurazione dovrà recare massimale unico di garanzia non inferiore a **€ 3.000.000,00 (euro tremilioni/00)** che rappresenta il limite di risarcimento per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone (terzi o prestatori d'opera) che abbiano subito danni per morte o lesioni e indipendentemente dalle cose danneggiate. La suindicata polizza deve inoltre prevedere, tra le altre condizioni:

- l'estensione all'organizzazione o attuazione di eventuali manifestazioni o altre attività pertinenti con l'attività svolta;
- la copertura della RC derivante da fatto (anche doloso) di persone della cui opera il concessionario si avvalga (dipendenti e non);
- l'estensione alla RC derivante dalla conduzione del locale dai danni alle cose in consegna o custodia, dai danni a cose di terzi, da incendio di beni del concessionario ovvero detenuti dallo stesso o da persone delle quali debba rispondere;
- l'estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n. 38 – ovvero eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Nel suo proprio interesse il concessionario potrà provvedere all'assicurazione per i danni ai beni di sua proprietà o dallo stesso detenuti a qualsiasi titolo, portati nell'ambito della struttura oggetto di concessione, causati da eventi accidentali o derivanti da fatti, anche dolosi, di terzi - compresi furti e atti vandalici, inteso che l'Amministrazione è malleata sin d'ora dal rispondere di tali danni. A tale riguardo il

concessionario, in caso di sinistro la cui causa sia riconducibile all'Amministrazione concedente quale proprietaria dell'immobile, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione stessa e dei relativi amministratori e dipendenti, obbligandosi a fare inserire nell'eventuale contratto di assicurazione stipulato a garanzia dei propri beni, una specifica clausola di "Rinuncia dell'Assicuratore al diritto di surroga ad esso spettante, ai sensi dell'art. 1916 Codice Civile, per gli importi pagati in caso di sinistro, esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione concedente (e relativi amministratori e dipendenti) eventualmente responsabile del danno, con eccezione del caso di dolo. Parimenti e fatta eccezione per il caso di dolo, l'Amministrazione concedente e la propria compagnia assicuratrice rinunciano all'analogo diritto ad esse spettanti, ai sensi del richiamato art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del Concessionario eventualmente responsabile del danno. Fatta eccezione per i danni riconducibili a responsabilità del Comune nella sua qualità di proprietario della struttura, in alcun caso il Comune stesso risponderà dei danni subiti dai beni del concessionario o portati nell'ambito della struttura oggetto di concessione dal concessionario medesimo o da terzi.

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa prescritta dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dal Comune e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che l'assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata della concessione. Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, il concessionario si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione.

Costituirà onere a carico del concessionario il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazione insufficiente, la cui stipula non esonera il concessionario stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla richiamata assicurazione.

I soggetti che intendono partecipare alla selezione, **a pena di esclusione**, devono dichiarare di aver preso visione del presente avviso e di accettarne integralmente le condizioni, senza eccezioni (*Modello dichiarazioni sostitutive - Allegato 5*).

5. MODALITA' E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno far pervenire al Comune di Modena un'offerta secondo le prescrizioni di seguito indicate.

Il plico-offerta, sigillato con qualsiasi mezzo e riportante all'esterno i dati identificativi del concorrente e l'oggetto della gara, dovrà essere fatto pervenire **entro le ore 12:00 del giorno 6 maggio 2024** tramite consegna a mano o tramite corriere postale (non farà fede il timbro di spedizione) al seguente indirizzo: Ufficio Patrimonio Via Santi n. 40 – 41123 Modena; i plichi pervenuti oltre tale data e orario non verranno aperti e il soggetto verrà escluso dalla gara. Gli orari di apertura dell'ufficio sono i seguenti: lunedì e giovedì 8.30 - 13.00 e 14.30 - 17.00; martedì, mercoledì e venerdì 8.30-12.30.

Il plico offerta, sigillato con qualsiasi mezzo, riportante i dati identificativi dell'offerente e la descrizione della gara: “*GARA CONCESSIONE IN USO LOCALI BAR PALAZZINA VIGARANI*”, dovrà contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti tre plichi, ciascuno dei quali a loro volta sigillati e identificati (Documentazione Amministrativa, Offerta Tecnica e Offerta Economica), contenenti:

Plico 1

“**Documentazione amministrativa**” contenente:

a) MODULO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (Allegato 4) a pena di esclusione;

b) MODULO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (Allegato 5) a pena di esclusione;

c) COPIA DELLO SCHEMA DI CONCESSIONE LOCALI BAR (Allegato 3) sottoscritto in ogni pagina dal Legale Rappresentante, e in caso di raggruppamenti sottoscritto in ogni pagina per accettazione da ciascun componente, quale presa conoscenza e accettazione integrale di tutte le prescrizioni e condizioni contrattuali **a pena di esclusione**;

d) CURRICULUM debitamente sottoscritto del Legale Rappresentante nel quale siano indicate le precedenti esperienze di gestione relativamente alle attività proposte ed ogni informazione e dato utile alla descrizione delle precedenti esperienze gestionali dell'offerente;

e) RICEVUTA DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE PROVVISORIA secondo le modalità previste al punto 4 “Garanzie” del presente avviso; la mancata costituzione della cauzione provvisoria comporta l'**esclusione dalla gara**;

f) IMPEGNO AL RILASCIO DI GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA, o in alternativa **DICHIARAZIONE DI IMPEGNO AL VERSAMENTO DI UN DEPOSITO CAUZIONALE**, secondo le modalità previste al punto 4 “Garanzie” del presente avviso; la mancata allegazione di tali impegni, ove ricorra il caso, comporta l'**esclusione dalla gara**.

g) IMPEGNO A PRODURRE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE CONTRATTUALE POLIZZA ASSICURATIVA secondo le condizioni di cui al punto 4 “Garanzie” del presente avviso.

Con particolare riferimento al suddetto punto c) “*Copia dello schema di concessione locali bar*” (Allegato 3), si precisa che in sede contrattuale potranno essere introdotte limitate modifiche e/o integrazioni alla concessione, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comunale, qualora siano ritenute necessarie per la funzionalità delle attività e/o per risolvere aspetti di dettaglio.

Con particolare riferimento al suddetto punto b) “*Modulo dichiarazioni sostitutive* (Allegato 5)”, si precisa che il concorrente deve produrre, **a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva di atto notorio**, resa in carta semplice ai sensi della vigente normativa in materia di semplificazione amministrativa, sottoscritta dal soggetto offerente nella persona del rappresentante legale, successivamente verificabile, corredata da una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità con la quale si dichiara:

“a 1) non avere riportato (legale/i rappresentante/i dei soggetti partecipanti alla selezione in forma singola o associata) condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a

un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

a 2) relativamente alle attività di somministrazione alimenti e bevande:

a 2.1) di possedere (preposto) uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'art. 6 della Legge della Regione Emilia Romagna n. 14/2003 e ss.mm.ii. e cioè:

L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

1) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande, o per il commercio e la preparazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, almeno triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti e bevande;

2) avere esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, un'attività d'impresa nel settore merceologico alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande oppure aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, presso tali imprese in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;

3) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, o di essere stato iscritto al medesimo registro per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b), e c) dell'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio), salva cancellazione.

In caso di società, od organismi collettivi, il possesso di uno dei requisiti sopra indicati è richiesto al legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione. In caso di impresa individuale i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal titolare

o, in alternativa, dall'eventuale altra persona preposta all'attività di somministrazione.

Il requisito di cui al n. 1) è valido altresì ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare. L'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito anche a chi è stato iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui alla legge n. 426 del 1971, per uno dei gruppi merceologici individuati dall'articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio), salva cancellazione dal medesimo registro.

Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che intendono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel territorio regionale si applica quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

a 2.2) di essere in possesso (preposto) dei requisiti morali di cui all'articolo 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 59 del 2010 secondo cui non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- 1) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- 2) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- 3) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- 4) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del Codice Penale;
- 5) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- 6) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dal D.Lgs. 159/2011, ovvero a misure di sicurezza.

Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni sulle norme sui giochi.

Tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o altra persona preposta all'attività di somministrazione e da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento di cui all'articolo

n. 85 commi 2) e 2-bis) del D.L.vo 6.09.2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”. In caso d’impresa individuale i requisiti morali di cui all’articolo 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 59 del 2010 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività di somministrazione.

b) di essere in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività così come stabilito dall’art. 71 del Dlgs 59/2010 e dagli artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931).

c) che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art.67 del D.lgs. 6 settembre 2011 n.159 e successive modifiche, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione; tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o altra persona preposta all’attività di somministrazione e da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento di cui all’articolo n. 85 commi 1), 2) e 2-bis) del D.lgs. 6.09.2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.

d) di essere disponibile ad avviare le attività proposte subito dopo il completamento degli allestimenti (arredi, attrezzature), in seguito all’ottenimento delle autorizzazioni amministrative e pareri necessari a cura del concessionario dagli enti preposti ove previsti (es.: autorizzazioni sanitarie AUSL, parere Vigili del Fuoco, pratica edilizia presso Comune di Modena, pratica commerciale segnalazione certificata d’inizio attività somministrazione di alimenti e bevande presso Comune di Modena – SCIA).

e) di non essere stato inadempiente nell’esecuzione degli obblighi contrattuali con il Comune di Modena e di non avere commesso violazioni gravi rispetto agli obblighi relativi al pagamento nei confronti del Comune medesimo di imposte, tasse e tributi definitivamente accertati (N.B.: Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte, tasse e tributi definitivamente accertati dovuti al Comune di Modena superiore all’importo di € 5.000,00. Si precisa che non verranno considerate le suddette violazioni ove il concorrente abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, tasse e i tributi definitivamente accertati dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.)

f) di non essere stati dichiarati falliti;

g) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati del Comune di Modena (nel triennio successivo alla loro cessazione di rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti della ditta per conto del Comune di Modena negli ultimi tre anni di servizio, secondo quanto previsto dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dall’art. 1 della legge n. 190/2012;

h) di indicare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, la posta

elettronica non certificata, al cui indirizzo autorizza inviare tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

i) di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni poste dall'avviso di gara e dallo schema di concessione;

i.1) di avere effettuato sopralluogo e di accettarne la consegna dei locali nello stato in cui si trovano;

oppure

i.2) di non avere effettuato sopralluogo di non sollevare alcun contenzioso, nei confronti dell'Amministrazione, che possa riguardare il riscontro di anomalie tali da pregiudicare il normale svolgimento delle attività

l) che la ditta é iscritta al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Agricoltura e Artigianato per categoria pertinente, indicando espressamente:

- il numero di iscrizione.....

- il nominativo dei legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici.....

m) che la società non si trova in stato di liquidazione o di fallimento, che la medesima non ha presentato domanda di concordato che a carico di essa non si sono verificate procedure di fallimento o di concordato nel quinquennio anteriore alla data della scadenza della presentazione delle offerte;

n) di non aver commesso violazioni gravi in ordine al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. (N.B.: Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.)

o) di dichiarare, come previsto all'art. 1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012, il/i nominativo/i del titolare/i/legale rappresentante/i, amministratori, soci/dipendenti con poteri decisionali riferiti alla presente procedura come segue.....”

L'Amministrazione si riserva di richiedere all'aggiudicatario la documentazione a convalida di quanto dichiarato in sede di offerta, quale condizione pregiudiziale per l'aggiudicazione.

Il mancato possesso dei requisiti dichiarati comporterà l'**esclusione** dalla gara.

Ogni difformità, incompletezza, e sussistenza di **errori sostanziali** nella documentazione richiesta è motivo di **esclusione** dalla selezione.

Plico 2

“Offerta tecnica”, contenente, **a pena d'esclusione**: una relazione (a) “Parte gestionale servizio somministrazione alimenti e bevande”, un *layout* (b) “Parte *layout* arredi e attrezzature”, e una relazione (c) “Parte culturale e dell'intrattenimento”, sottoscritti dal soggetto che ha presentato offerta e nel caso di raggruppamento di imprese dal rappresentante legale di tali soggetti.

La relazione e il progetto sopra indicati dovranno essere conformi a quanto indicato al precedente punto 1 *“Modalità di scelta del concessionario – offerta tecnica”*, a cui si fa rinvio.

Nella relazione i concorrenti devono illustrare la proposta di gestione ed organizzazione delle attività con particolare riferimento ai criteri di valutazione di cui al punto 1 *“Modalità di scelta del concessionario – offerta tecnica”*, a cui si fa rinvio.

La relazione dovrà essere redatta in lingua italiana, su fogli di formato A4 (o di altro formato ove si tratta di elaborati grafici), preferibilmente utilizzando il font Arial 12, interlinea singola, margini 2,5 per i 4 lati (superiore, inferiore, destro, sinistro), con stampa in fronte/retro, per un numero massimo di 16 pagine numerate, con numerazione sequenziale delle pagine medesime. Nel numero massimo sopra indicato per le pagine non sono compresi l'indice, gli allegati e le eventuali copertine.

Il progetto dovrà essere corredato di allegati funzionali alla chiarezza dell'offerta, in grado di esplicitare quanto proposto anche negli aspetti tecnici ed estetici, quali, a titolo di esempio: planimetrie, foto, schede tecniche, diagrammi ed elaborati grafici, disegni esplicativi, etc.

La valutazione dell'offerta tecnica verrà effettuata, da apposita Commissione, secondo i criteri e parametri riportati nel precedente punto 1 *“Modalità di scelta del concessionario – offerta tecnica”*.

L'Amministrazione si riserva di richiedere la documentazione a convalida di quanto dichiarato in sede di offerta quale condizione pregiudiziale per l'aggiudicazione.

Plico 3

“Offerta economica”, contenente, **a pena d'esclusione**, il modello appositamente predisposto “Modulo offerta economica” (allegato 6), nel quale si indica il canone annuo offerto, espresso in cifre e in lettere, sottoscritta dal soggetto che ha presentato offerta e nel caso di raggruppamento di imprese dal rappresentante legale di tali soggetti.

In caso di incongruenza tra il valore in cifre e quello in lettere, verrà ritenuto valido il valore più favorevole all'Amministrazione.

6. OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo presso locale appositamente individuato presso gli uffici del Servizio patrimonio e Tributi in via Santi n. 40, 5° piano, **il giorno 8 maggio alle ore 10:00.**

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla rete civica all'indirizzo <https://www.comune.modena.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/altri-bandi-avvisi-e-pubblicazioni/altri-bandi-e-avvisi/anno-in-corso>.

Tale pubblicazione vale come notifica per i concorrenti partecipanti.

Durante le sedute pubbliche, le persone diverse dal legale rappresentante dei concorrenti, identificate nel verbale, che intendessero presentare dichiarazioni da allegare allo stesso verbale, devono produrre, al momento di tale richiesta, specifica delega con fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

Sulla base della documentazione contenuta nel Plico 1 la Commissione, nella prima seduta, procederà:

- a verificare la tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
- a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di

partecipazione stabilite dal presente bando e dalle altre disposizioni di legge vigenti;

- fermi restando i casi in cui è prevista la pena di esclusione, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità della documentazione amministrativa, la Commissione procederà a richiedere le necessarie integrazioni, assegnando ai destinatari un termine di 3 (tre) giorni; nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione.

La Commissione, nella medesima seduta pubblica o in una successiva, procederà quindi all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Avviso.

In seduta riservata la Commissione procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati e all'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica.

La Commissione, in seduta pubblica, comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse e procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura degli importi offerti.

La Commissione, eventualmente in seduta riservata, procederà alla valutazione delle offerte economiche e all'attribuzione dei punteggi complessivi e provvederà alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

In caso di esclusioni, ove ricorra il caso, si procederà all'eventuale escussione della cauzione provvisoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà posto primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, provvederà

a redigere la graduatoria e proporrà l'aggiudicazione della concessione al concorrente che avrà presentato la migliore offerta.

Nel caso in cui non sia pervenuta alcuna offerta in sede di selezione pubblica, si potrà procedere alla trattativa diretta secondo condizioni analoghe e comunque non peggiorative per il Comune rispetto a quelle previste nel presente bando di gara.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di un'unica offerta valida purché vantaggiosa.

In caso di carenza, irregolarità o intempestività nella presentazione dei documenti prescritti ed in generale alla mancanza di adempimenti connessi o conseguenti all'aggiudicazione, l'Amministrazione potrà, a sua discrezione, aggiudicare il bene al concorrente che segue nella graduatoria, allo stesso canone offerto dal concorrente primo classificato, nell'ipotesi in cui ciò sia compatibile con le norme che precedono ed ove ancora interessato.

Intervenuta l'aggiudicazione definitiva, vincolante per l'Amministrazione una volta divenuti esecutivi, ai sensi di legge, i provvedimenti di approvazione dell'esito della gara, l'aggiudicatario dovrà, nel termine che verrà indicato dall'Amministrazione, sottoscrivere l'atto di concessione, che sarà stipulato mediante scrittura privata a spese dell'aggiudicatario ivi comprese le spese di registrazione.

7. AGGIUDICAZIONE

La scelta dell'assegnatario dei locali verrà effettuata valutando l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione comunale.

Tale scelta verrà operata da una Commissione costituita per valutare le offerte secondo i parametri indicati al punto 1 "Modalità di scelta del concessionario".

La Commissione si riserva la facoltà di chiedere eventuali chiarimenti o integrazioni a quanto presentato o dichiarato in sede di offerta tecnica.

L'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto di concessione nel termine che verrà

indicato all'aggiudicazione.

L'offerta sarà vincolante per l'offerente per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta, di aggiudicare i locali presso la palazzina "Vigarani", secondo valutazioni di sua esclusiva convenienza o di non procedere ad alcuna aggiudicazione, qualora le offerte non fossero di sua convenienza.

Non saranno ammesse le offerte condizionate od espresse in modo indeterminato. Non saranno ammesse varianti peggiorative.

A seguito dell'aggiudicazione definitiva l'assegnatario dovrà presentare al Comune di Modena:

- la documentazione richiesta dall'Ufficio Contratti, necessaria per la stipula del contratto di concessione dell'immobile;
- fideiussione secondo quanto previsto al punto 4 "Garanzie" del presente avviso;
- polizza assicurativa per danni verso terzi secondo quanto previsto al punto 4 "Garanzie" del presente avviso;
- relativamente alle attività di somministrazione alimenti e bevande la segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) secondo le modalità indicate dal competente Ufficio. Alla SCIA dovrà essere allegata la documentazione in formato .pdf della comunicazione di aggiudicazione della concessione.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è l'ing. Michele Tropea, responsabile del Servizio Patrimonio e Tributi.

9. INFORMAZIONI

Informazioni e richieste di chiarimenti possono essere inoltrate **entro il giorno 28 aprile 2024 alle ore 18:00** esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo:

politichepatrimoniali@cert.comune.modena.it

Le risposte alle richieste di informazioni e di chiarimento ritenute di interesse generale e pertinenti saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet <https://www.comune.modena.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/altri-bandi-avvisi-e-pubblicazioni/altri-bandi-e-avvisi/anno-in-corso>. E' ad esclusiva cura ed interesse da parte dell'interessato la verifica di tali pubblicazioni.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679 e ss.mm.ii., che in relazione alla gara in oggetto i dati raccolti saranno trattati,

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gestione del presente procedimento.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali:

- a) Il titolare del trattamento è il Comune di Modena. Con provvedimento del Sindaco, la dott.ssa Stefania Storti, Dirigente Settore Risorse finanziarie e patrimoniali, Servizio Patrimonio e Tributi, è stata nominata titolare delle banche dati e del trattamento dei dati del medesimo Settore, in conformità ai principi dell'Ordinamento degli enti locali ed alle scelte fondamentali assunte dal Comune in materia organizzativa;
- b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@comune.modena.it;
- c) i dati personali che riguardano le ditte concorrenti, dei quali l'Amministrazione comunale entra in possesso, sono trattati da questo Ente esclusivamente per dare corso alle finalità connesse all'espletamento della presente procedura comprensiva dei conseguenti adempimenti contrattuali, dei controlli previsti e dei possibili ricorsi e accessi agli atti;
- d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli operatori economici;
- e) possono venire a conoscenza dei dati personali degli operatori economici i

dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I dati personali potranno essere comunicati agli enti presso i quali verranno effettuati i controlli o i ricorsi o agli aventi diritto in caso di accesso agli atti nei limiti consentiti. I Suoi dati non verranno diffusi;

f) i dati personali degli operatori economici che partecipano alla gara verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento; i dati personali relativi all'operatore economico aggiudicatario della gara saranno conservati per il periodo di durata del contratto. Al termine del suddetto periodo i dati personali potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici; in particolare sino alla conclusione del procedimento per la stipula del contratto presso l'Ufficio Contratti, sito in via Scudari n. 20, nella responsabilità del Dirigente/Funziario dell'Ufficio medesimo e successivamente presso l'archivio del Settore contraente, nella responsabilità del Dirigente di tale Settore;

g) il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà possibile dare inizio al procedimento;

h) il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;

i) il trattamento dei dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale. In qualsiasi momento, gli interessati potranno esercitare i propri diritti:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano;
- di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- alla portabilità dei dati, ove previsto;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy). Restano salve le disposizioni sull'accesso di cui alla legge n. 241/90 e s.m.i.

Allegati:

- 1)** Planimetrie
- 2)** Scheda tecnica
- 3)** Schema di concessione
- 4)** Modulo istanza di partecipazione
- 5)** Modulo dichiarazioni sostitutive
- 6)** Modulo offerta economica

Il Responsabile Unico del Procedimento